

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

## XIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLE FAVE

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	105	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	105	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Conglobamento totale del trattamento del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato). (784-B)		
PRESIDENTE . . . . .	106	
PUGLIESE, <i>Relatore</i> . . . . .	106	
BUTTE . . . . .	106	
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	106	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere. (350);		
TOGNONI ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (363) . . . . .	109	
PRESIDENTE 109, 110, 112, 114, 115, 118, 120 . . . . .	122	
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 109, 111, 113 . . . . .	115, 118, 120	
REPOSSI . . . . .	110, 120	
CALVI . . . . .	110	
		TOGNONI . . . . . 111, 114, 115, 121
		MENCHINELLI . . . . . 111
		BUTTE, <i>Relatore</i> . . . . . 112, 114, 115, 122
		ZANIBELLI . . . . . 115, 122
		MAGLIETTA . . . . . 118, 119, 120
		PENAZZATO . . . . . 120
		FERIOLI . . . . . 120
		GITTI . . . . . 121
		BETTOLI . . . . . 121
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 122
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>E approvato</i> ).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiorolanza e Vigorelli.
		<b>Comunicazioni del Presidente.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle odierne sedute il deputato Gatto Vincenzo è sostituito dal deputato Menchinelli.

**Discussione del disegno di legge: Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (794-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 784-B: Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Il progetto di legge, già discusso ed approvato dalla nostra Commissione, è stato esaminato e approvato dalla competente Commissione del Senato che vi ha apportato alcune modifiche.

Il Relatore, onorevole Pugliese ha facoltà di riferire sulle predette modifiche.

**PUGLIESE, Relatore.** Onorevoli colleghi, come l'onorevole Presidente ha precisato, il disegno di legge in esame è già stato esaminato ed approvato dalla nostra Commissione nella seduta in sede legislativa del 22 aprile 1959. Passato al Senato, esso è stato esaminato ed approvato dalla X Commissione dell'altro ramo del Parlamento, con alcune modifiche, nella seduta dell'11 giugno 1959. Le modifiche che sono state apportate in quest'ultima sede non sono sostanziali, ma, più che altro, formali. Una di esse si riferisce all'articolo 5, aggiunto dal Senato, col quale si stabilisce la stessa progressione di carriera già prevista dalle norme vigenti per il personale dipendente a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione (legge 6 febbraio 1951, n. 127). L'articolo aggiuntivo dice infatti: « Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano compiuto nelle attuali qualifiche almeno quattro anni di lodevole servizio ».

Un altro emendamento aggiuntivo apportato al testo del disegno di legge dal Senato è quello relativo all'articolo 6, col quale, giustamente, si estendono al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le varie disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto riguarda poi le tabelle degli stipendi annui lordi del personale, il Senato ha ritenuto di applicare una rivalutazione,

moltiplicando per 67 le tariffe in vigore anziché per 57, come era stabilito dalle tabelle precedentemente approvate dalla nostra Commissione.

Mi permetto al riguardo far rilevare alla Commissione, in appoggio alla tesi sostenuta e fatta valida dal Senato, che per il personale simile la rivalutazione è di 72; quindi ritengo equo questo coefficiente adottato dal Senato.

Non vi sono altre modifiche degne di rilievo e quindi non avrei altro da aggiungere. Mi permetto soltanto di proporre alla Commissione la approvazione del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Come gli onorevoli colleghi hanno inteso, il relatore si dichiara favorevole all'accoglimento del nuovo testo emendato dal Senato. Faccio osservare che, in questa sede, noi possiamo soltanto discutere sulle modifiche apportate al testo del disegno di legge già precedentemente approvato dalla nostra Commissione.

**BUTTE.** Vorrei chiedere all'onorevole relatore: come mai, se il coefficiente già praticato in casi analoghi è di 72, il Senato si è limitato a 67?

**PUGLIESE, Relatore.** Si è preferito accogliere un coefficiente intermedio tra 72 e 57!

**PRESIDENTE.** Comunque, si tenga presente che, un'ulteriore modifica, comporterebbe il rinvio all'altro ramo del Parlamento e quindi un inevitabile ritardo nella emanazione del provvedimento.

**PUGLIESE, Relatore.** Non dobbiamo dimenticare che, nel caso, si tratta di otto persone soltanto, di cui una già in pensione!

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

**STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo è favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati. La X Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo che, qualora approvato, diventa l'articolo 5 del disegno di legge:

Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano compiuto nelle attuali qualifiche almeno quattro anni di lodevole servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La X Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo 6:

Sono estese al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5, primo comma, nel seguente testo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi futuri ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi.

Pongo in votazione questo primo comma dell'articolo 7 (ex articolo 5) nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle annesse.

La nostra Commissione aveva approvato la seguente tabella degli stipendi annui lordi del personale dei Gruppi A e B:

TABELLA A.

TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DEI GRUPPI A e B.

Coefficiente  $\left\{ \begin{array}{l} A - \text{Vice ispettore} \\ B \left\{ \begin{array}{l} \text{Vice segretario aggiunto} \\ \text{Vice ragioniere} \end{array} \right. \end{array} \right.$   
202  
L. 606.000

Coefficiente  $\left\{ \begin{array}{l} A - \text{Ispettore aggiunto} \\ B \left\{ \begin{array}{l} \text{Segretario aggiunto} \\ \text{Ragioniere} \end{array} \right. \end{array} \right.$   
229  
L. 687.000

Coefficiente  $\left\{ \begin{array}{l} A - \text{Ispettore} \\ B \left\{ \begin{array}{l} \text{Primo segretario aggiunto} \\ \text{Primo ragioniere} \end{array} \right. \end{array} \right.$   
271  
L. 813.000

Coefficiente  $\left\{ \begin{array}{l} A - \text{Primo ispettore} \\ B \left\{ \begin{array}{l} \text{Segretario principale} \\ \text{aggiunto} \\ \text{Ragioniere principale} \end{array} \right. \end{array} \right.$   
325  
L. 975.000

Coefficiente 402 A - Ispettore principale

L. 1.206.000

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

La X Commissione del Senato l'ha così modificata:

TABELLA A.

## TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DEI GRUPPI A e B

Coefficiente 229	$\left\{ \begin{array}{l} A - \text{Vice Ispettore} \\ B \left\{ \begin{array}{l} \text{Vice segretario aggiunto} \\ \text{Vice ragioniere} \end{array} \right. \end{array} \right.$	L. 687.000	Coefficiente 271	$\left\{ \begin{array}{l} A - \text{Ispettore aggiunto} \\ B \left\{ \begin{array}{l} \text{Segretario aggiunto} \\ \text{Ragioniere} \end{array} \right. \end{array} \right.$	L. 831.000
Coefficiente 325	$\left\{ \begin{array}{l} A - \text{Ispettore} \\ B \left\{ \begin{array}{l} \text{Primo segretario aggiunto} \\ \text{Primo ragioniere} \end{array} \right. \end{array} \right.$	L. 975.000	Coefficiente 402	$\left\{ \begin{array}{l} A - \text{Primo ispettore} \\ B \left\{ \begin{array}{l} \text{Segretario principale} \\ \text{aggiunto} \\ \text{Ragioniere principale} \end{array} \right. \end{array} \right.$	L. 1.206.000

Coefficiente 500 A - Ispettore principale  
L. 1.500.000

Pongo in votazione la Tabella A modificata dal Senato.  
(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato la seguente tabella degli stipendi annui lordi del personale del gruppo C:

TABELLA B.

## TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DEL GRUPPO C

Coefficiente 157	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Alunno d'ordine} \\ \text{Dattilografo} \end{array} \right.$	E. 471.000	Coefficiente 180	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Applicato} \\ \text{Aiuto Archivista} \end{array} \right.$	L. 540.000
Coefficiente 202 - Archivista		L. 606.000	Coefficiente 229 - Primo archivista		L. 687.000

La X Commissione del Senato l'ha così modificata:

TABELLA B.

## TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DEL GRUPPO C.

Coefficiente 180	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Alunno d'ordine} \\ \text{Dattilografo} \end{array} \right.$	L. 540.000	Coefficiente 202	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Applicato} \\ \text{Aiuto Archivista} \end{array} \right.$	L. 606.000
Coefficiente 229 - Archivista		L. 687.000	Coefficiente 271 - Primo archivista		L. 813.000

Pongo in votazione la Tabella B, modificata dal Senato.  
(È approvata).

Il disegno di legge, nel nuovo testo del Senato, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, (350); Tognoni ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (363).**

«PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Berloff e Sabatini: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, (n. 350); e, d'iniziativa dei deputati Tognoni, Bardini, Faletta, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe, Guidi: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (n. 363).

«Come gli onorevoli ricorderanno, nella precedente seduta si era rimasti d'accordo che il Governo avrebbe reso noto il suo pensiero sulle due proposte di legge in esame, in modo particolare per quanto riguarda l'onere che il provvedimento comporta e la incidenza dell'onere stesso. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha quindi la parola per le dichiarazioni a nome del Governo.

«STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, anche nel testo unificato predisposto dal relatore, onorevole Butté, è già stato oggetto di un ampio esame da parte di questa Commissione, e mi pare che nell'ultima seduta la Commissione fosse sostanzialmente concorde circa il sistema che è stato proposto, così come era d'accordo sulla necessità di procedere rapidamente al varo di questa legge in modo di dare al più presto la possibilità di fruire di un anticipato pensionamento a queste categorie di lavoratori.

Il punto sul quale, invece, sono state espresse delle riserve o formulate comunque opinioni diverse, riguarda la distribuzione dell'onere.

In questi giorni il Ministero del lavoro si è particolarmente soffermato sull'argomento dell'onere e sono in grado di poter riferire, in questo momento, il pensiero del governo e anticipare che, tenuto conto delle osservazioni fatte dalla Commissione, sia per quanto riguarda le ripercussioni dell'onere sulle aziende e sui lavoratori e sia per quanto riguarda quell'elemento che era stato prospettato da parte di vari Commissari, cioè, di determinare almeno una certa solidarietà col-

lettiva attorno ad una categoria di lavoratori particolarmente provati da un tipo speciale di lavoro, il Governo propone una modifica all'articolo 8 di cui al testo distribuito alla Commissione.

Dò lettura dell'articolo 8 nel testo proposto dal Governo:

« Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale dall'applicazione della presente legge, è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla copertura del restante 50 per cento degli oneri stessi, si provvede con i seguenti contributi percentuali corrisposti dai datori di lavoro di cui all'articolo 2, secondo comma, sulla retribuzione lorda imponibile dei propri dipendenti determinata ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218:

a) contributi per i dipendenti non addetti a lavori di sotterraneo;

b) contributo per i dipendenti addetti a lavori di sotterraneo.

I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori cui si riferiscono, rispettivamente, in ragione di due terzi e un terzo del relativo importo.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi di cui sopra saranno stabiliti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione. Le misure dei predetti contributi, tenuto conto della esigenza di copertura del fabbisogno, saranno determinate, in ogni caso, in maniera tale che l'aliquota del contributo di cui al punto b) risulti doppia di quella contributo di cui al punto a).

Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo successivo consiglio.

Per l'anno 1959, i contributi sono provvisoriamente fissati, salvo successivo congruaggio, nella seguente misura percentuale;

— contributo di cui al punto a) 1,95;

— contributo di cui al punto b) 3,90.

Il datore di lavoro è tenuto a versare, unitamente al contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i contributi nel presente articolo ».

L'enunciazione proposta significa chiaramente che la metà degli oneri dovuti alla anticipazione del pensionamento viene assunta dal fondo per l'adeguamento delle pensioni e noi tutti conosciamo la situazione di detto fondo; sappiamo anche come è composto: da una compartecipazione dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori. E' però sembrato che le esigenze sociali generali che hanno indotto a presentare questo progetto di legge, fossero tali da richiedere anche la partecipazione di una quota a carico del fondo, quota che il Governo propone di fissare nella misura della metà degli oneri.

Conseguentemente a questa impostazione vi sono poi delle varianti nei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore.

Vediamo cosa significhi questa proposta tradotta in cifre.

Gli onorevoli colleghi conoscono i calcoli sui quali è stato valutato l'onere. Poiché la categoria comprende circa 50 mila unità, si è valutato che possono richiedere l'anticipazione del collocamento in pensione, ai sensi delle disposizioni transitorie, circa 8500 lavoratori. Questa previsione porta a considerare l'onere complessivo, ragguagliato all'attuale importo delle pensioni, in lire 1 miliardo 400 milioni per cui la ripartizione dei contributi percentuali, che era nella formulazione predisposta dal relatore di lire 7,80 e lire 3,90, nella formulazione proposta dal Governo scendo rispettivamente a lire 3,90 e 1,95. Tali contributi percentuali, valutati su una retribuzione mensile di lire 40.000 per lavoratori di superficie comportano un onere per i lavoratori suddetti di lire 260 mensili mentre per i lavoratori di sotterraneo che hanno una retribuzione media di lire 55.000 mensili l'onerebbe è di 715 lire mensili.

Queste le comunicazioni che dovevo fare a nome del Governo e voglio augurarmi che siano tali da andare incontro ai desideri espressi dalla Commissione così che il provvedimento possa essere approvato con sollecitudine.

**PRESIDENTE.** Desidero dare atto al Governo dello sforzo compiuto nel proporre una soluzione a mio avviso abbastanza adeguata ed idonea.

**REPOSSI.** Mi spiace dover dichiarare che non sono eccessivamente convinto della bontà della soluzione proposta dal Governo, poiché

introduce una norma del tutto particolare che altera il sistema contributivo attualmente vigente. Anche se l'ammontare di 750 milioni di lire non è cosa eccessiva, non mi sembra giusto il principio di addossare al fondo adeguamento pensioni e cioè alla solidarietà di tutti i lavoratori e di tutti i datori di lavoro, l'onere parziale conseguente ad un provvedimento che viene adottato a favore di una sola categoria. Vi saranno domani lavoratori che potranno chiedere lo stesso intervento per gli stessi motivi.

**PRESIDENTE.** Evidentemente questa norma non può costituire un precedente per le particolari condizioni in cui si svolge il lavoro in miniera.

**REPOSSI.** Altre categorie hanno avanzato richieste analoghe. Vi è anche un coefficiente minore nella liquidazione, per esempio, delle donne, perché si dà la pensione in un periodo anticipato. Tengo comunque ad affermare che questo provvedimento deve essere considerato come del tutto eccezionale, non suscettibile pertanto di estensione.

Vorrei, poi, richiamare la Commissione sul fatto che non è stato risolto il problema della cumulatività dei periodi di lavoro fatti all'estero.

**PRESIDENTE.** Perché gli onorevoli colleghi possano avere tutti gli elementi di giudizio, richiamo l'attenzione sul fatto che il Governo, nel proporre la presente soluzione si è lasciato guidare non dallo stato di crisi esistente nel settore, perché questo è un fatto transeunte, ma dalla eccezionalità e gravità del tipo di lavorazione che dai minatori viene eseguita. Siamo tutti concordi nel constatare che tutti i Paesi, compresi quelli della C.E. C.A., hanno una legislazione speciale per questo tipo di lavorazione che è il più gravoso, ed in questi limiti si giustifica questo atto di solidarietà generale.

Per quanto attiene al rilievo relativo al lavoro fatto all'estero, ho l'impressione che non sia il caso di prevedere una norma ad *hoc*, dato che le convenzioni bilaterali esistenti in questo campo ci garantiscono sulla contabilizzazione degli anni di fondo compiuti all'estero e sulla trasferibilità degli oneri.

Richiamo comunque l'attenzione del Governo su questo punto perché ne faccia oggetto di particolari cure.

**CALVI.** Desidero dire, e in questo intendo confortare il Governo, che il fatto che la soluzione proposta possa sembrare pericolosa, non mi preoccupa. È pericolosa in quanto riferita al sistema attualmente in vigore in Italia.

Hò sempre auspicato che queste discipline vengano rivedute. Sono d'accordo che non si debba prendere in considerazione la crisi del settore. Io, d'altro lato, parto dalla considerazione che, se una categoria vuole migliorare la sua posizione assicurativa, previdenziale, ecc., è bene che provveda essa stessa a pagarne la spesa, così come è stato fatto per alcune categorie di lavoratori speciali. Quando però, si tratta di categorie di lavoratori che compiono un lavoro gravoso che usura il fisico e riduce la durata stessa della vita, mi pare sia logico che la collettività concorra a facilitare la anticipazione alla pensione, a creare dei benefici per queste categorie. Quando si riconosce l'importanza sociale e la gravosità di un lavoro, che, come quello delle miniere, dà un grande contributo al progresso sociale, è la società al completo che deve intervenire per aiutare quei lavoratori. È un concetto mutualistico e solidaristico che, se oggi contravviene alle attuali disposizioni, è però, accettabilissimo.

La formula adottata mi sembra che, in attesa che le discipline si riformino, pur essendo una via di compromesso, affermi un principio giustificatissimo ed anzi auspicabile quando si tratta di categorie speciali.

Mi rendo conto che si apre una valvola, ma se esaminiamo le legislazioni straniere vediamo che vi sono paesi che fanno distinzioni circa l'età alla quale si giunge alla pensione e sono età diverse per le diverse lavorazioni.

TOGNONI. Credo che il problema come si pone stamane, ci permetta di dire che ci avviamo alla soluzione.

Rimango, però, perplesso, per quanto riguarda i cavaatori, che pur essendo chiamati alla contribuzione, diciamo così, supplementare prevista dalla legge, sono esclusi dal beneficio del pensionamento anticipato.

Nella ultima seduta del Comitato ristretto avevamo poi, preso in considerazione una ripartizione diversa dell'onere: invece di due terzi ed un terzo, si era parlato di tre quarti ed un quarto. Debbo, però, riconoscere che ora la situazione si presenta in modo diverso, giacché la metà dell'onere viene sopportata dal fondo.

Ora, se non vogliamo rivedere il rapporto percentuale tra lavoratori e datori di lavoro, ritengo sia opportuno una diversa redistribuzione dell'onere fra i lavoratori così da farlo diventare per i cavaatori e i lavoratori di superficie ancora inferiore, direi, simbolico.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onorevole Tognoni chiederebbe quindi che, invece del

rapporto uno a due si stabilisse un rapporto diverso di distribuzione dell'onere tra lavoratori di superficie e lavoratori di fondo.

TOGNONI. Sì, se si rifiuta una diversa ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori. Si è detto che questa legge viene fatta per il carattere dal lavoro, perché tutte le legislazioni dei paesi minerari prevedono un trattamento preferenziale; questa legge, invece, diciamo pure, viene fatta per una necessità del settore minerario. I datori di lavoro, anche se avranno degli oneri, risolvono però i loro problemi; quindi, se noi gravevamo anche un po' di più, dato che il contributo è stato dimezzato perché il 50 per cento lo darà il fondo di adeguamento, i datori di lavoro ne trarranno sempre un maggiore guadagno. Esaminiamo quindi le due versioni: possibilità di rivedere i rapporti 2/3 e 1/3 portandoli a 3/4 e 1/4 e possibilità di diverso rapporto tra contributo dei lavoratori esterni e contributo dei lavoratori di sotterraneo.

MENCHINELLI. Credo che si debba apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo con la presente proposta per far pesare l'onere per il 50 per cento sul fondo adeguamento pensioni, sforzo che è in relazione alla necessità di stabilire il principio della solidarietà a favore di una categoria che compie un lavoro particolarmente pesante e che colpisce il fisico del lavoratore.

Mi sia concesso, comunque, di fare ancora alcune considerazioni su questo principio, considerazioni che si riferiscono ai cavaatori.

I cavaatori sono chiamati a effettuare, sebbene in misura ridotta, un'azione di solidarietà a favore dei minatori mentre non hanno il diritto a usufruire della legge che stiamo, ora, per approvare.

Mi sia permesso di spendere alcune parole ancora a favore di questo diritto dei cavaatori ad usufruire di una legge di questo genere.

Il lavoro del cavatore, non comporta soltanto quella che viene chiamata fatica fisica costituita da un certo consumo, superiore al normale, di energia, recuperabile nei periodi di riposo.

Il lavoratore del cavatore comporta anche quella particolare fatica che si usa chiamare « sforzo », cioè un'azione muscolare effettuata per vincere resistenze superiori alle abituali e che una notevole conseguenza ha nel campo della infortunistica (gli infortuni alle cave raggiungono le percentuali più alte del mondo).

Lo « sforzo » muscolare dei cavaatori non solo comporta possibili conseguenze immediate dannose (strappi tendinei, muscolari, ecc.), ma particolarmente conseguenze tardive al ripe-

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

tersi dello sforzo stesso (cuore da sforzo, enfisema polmonare, varici da sforzo, ecc.).

Tuttavia la conseguenza più dannosa è costituita dal maturarsi, col ripetersi dello stato di sforzo, di uno stato fisico dei cava- tori che è di fatica cronica.

Concorre a determinare questo stato, oltre il lavoro in sé e per sé, il lungo percorso in montagna compiuto generalmente dai cava- tori per recarsi sui luoghi di lavoro.

La fatica cronica dei cava- tori è stata ampiamente illustrata anche nei trattati di igiene del lavoro (vedi, ad esempio, *Igiene del Lavoro*, del professor Daniele Parvis dell'Università di Milano), è causa frequente di grave compromissione per l'individuo, il quale più facilmente incorre in altre ma- lattie, siano esse infettive (tubercolosi, ecc.) o degenerative (arteriosclerosia), e comunque è causa di precoce vecchiaia (vedi sempre il citato professor Parvis).

C'è da segnalare, a questo proposito, l'al- tissima percentuale di tubercolotici che rag- giunge, in alcuni paesi del marmo, il 60 per cento degli abitanti (vedi frazione di Forno, Guadine ecc. a Massa) e lo invecchiamento precoce ed il basso livello della età media dei cava- tori rispetto agli altri lavoratori, riscon- trabile chiaramente nei paesi limitrofi all'in- dustria marmifera.

Si aggiungono altre considerazioni: la escavazione del marmo e della pietra deter- mina necessariamente, sul luogo del lavoro, un ambiente, benché a cielo scoperto, di con- centrazione di polveri derivanti dalla frantuma- zione dei massi. Tale concentrazione è natu- ralmente più accentuata nelle immediate vicinanze del fronte di lavorazione delle cave ove operano le perforatrici, vengono fatte esplodere le mine, ecc. Queste polveri contengono alte percentuali di silicio tanto da ren- dere obbligatorio un tasso particolare di assi- curazione contro il pericolo di silicosi per i lavoratori delle cave. Nel trattato « Medicina ed Igiene del Lavoro » del professor Enrico Vigliani dell'Università di Milano, si legge a pagina 84: « Espongono al pericolo di sili- cosi i lavori nelle miniere, gallerie e cave, la lavorazione delle pietre ecc... » e poi: « La sili- cosi si sviluppa di solito dopo 10-20 anni di esposizione alla polvere; eccezionalmente, e solo se la polverosità è intensissima, in un tempo inferiore ». Notoria è pertanto la dif- fusione della silicosi nella categoria dei cava- tori e non è necessario illustrarne la portata e le caratteristiche.

È necessario richiamare solo il fatto che la silicosi si insedia nell'organismo dell'indi-

viduo dopo una prolungata esposizione ed una respirazione di aria carica di polveri di sili- cicio. Il pericolo di sviluppo della malattia è zero nei primi giorni della esposizione al- l'ambiente inquinato, comincia però ad essere di 1 più tardi, 2 più tardi ancora e così via, fino ad essere massimo dopo 15-20 anni di esposizione dell'organismo alla respirazione di polveri silicee (vedi sempre il trattato di « Igiene del Lavoro » del Parvis).

Non vale quindi l'osservazione che il peri- colo di silicosi non costituisca uno dei motivi validi per la riduzione dell'età pensionabile a 55 anni dei cava- tori, giacché tale pericolo sarebbe già coperto dalle attuale provvidenze in materia di invalidità poiché, se è vero questo, è vero anche il fatto che dopo 15-20 anni il pericolo di silicosi raggiunge una per- centuale elevata per il lavoro alle cave; il problema non è soltanto un problema assisten- ziale, ma soprattutto di evitare, dopo 15-20 anni, che la silicosi diventi quasi sicura come è nel caso della lavorazione del marmo. È vero che se un operaio si ammala avrà la assicu- razione che lo copre, ma è la possibilità di ammalarsi che deve essere evitata; questo deve essere lo spirito della legge.

Il fatto è che dopo 15 o 20 anni di lavoro alla cava, il cavatore si può trovare anche con una malattia non ancora manifestatasi, ma anche con un fisico tarato, espostissimo alla silicosi come alla tubercolosi, per effetto della fatica cronica a cui è già stato sottoposto. Oc- corre interrompere la continuità di lavoro al fronte di lavorazione della cava e perciò la riduzione della età pensionabile deve essere concessa.

È per questi motivi che mi sono permesso ancora di richiamare l'attenzione della Com- missione per illustrare il seguente emenda- mento che a suo tempo proporrò, ma del quale dò intanto lettura: « Al punto 3 dell'articolo 1 continuare con le parole: o di applicazione al fronte di lavorazione della miniera, cava o tor- biera » (cioè coloro che sono applicati al masso, che lavorano al masso).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione gene- rale.

BUTTE, *Relatore*. A me sembra che or- mai, avendo ampiamente discusso la que- stione, avendo fuso i due primitivi progetti di legge secondo un criterio che è stato anche accettato dal Comitato ristretto; avendo por- tato la questione al punto cruciale, quello cioè dell'onere e, mi permetto, di dire, avendo anche risolto tale questione nel migliore dei modi, perché se l'onorevole Tognoni ritiene



che i lavoratori in superficie pagano ancora troppo, dobbiamo riconoscere che, con il testo dell'articolo 8 predisposto dal Governo, abbiamo chiamato a concorrere tutti i lavoratori, il problema mi sembra risolto.

Dobbiamo, inoltre, considerare che si tratta di una legge sperimentale.

Anche le altre questioni prospettate andranno sicuramente a posto e, poi, quando potremo esaminare il primo consuntivo della gestione ciò ci permetterà di verificare se il nuovo sistema si sarà rilevato sufficiente al conseguimento dei fini che ci eravamo proposti.

Sono, quindi, del parere di accettare gli emendamenti proposti dal Governo riguardo all'onere e di passare all'esame degli articoli tenendo ferma la ripartizione tra lavoratori e datori di lavoro e tra gli stessi lavoratori, così come è stata stabilita in 2/3 ed 1/3 in quanto, come già affermato nei preliminari della discussione, non intendiamo discostarci molto dalla legge generale, anche perché se la diversa ripartizione proposta dall'onorevole Tononi comporta oneri di scarsissimo rilievo infirma però un principio generale, al quale è opportuno non fare eccezioni per non costituire un precedente pericoloso che potrebbe alterare tutto il sistema vigente.

Ritengo che con questa legge ci si allinei nel quadro della legislazione particolare vigente, per questo settore, negli altri paesi e che questa nuova provvidenza potrà essere veramente salutata dai lavoratori come un beneficio e non come qualcosa di artificioso.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei pregare la Commissione di rendersi conto che le proposte avanzate dal Governo sono proposte che hanno valore, vorrei dire, per questo anno perché, indubbiamente, si tratta di una applicazione di un principio nuovo, dell'anticipazione della pensione, concessa ad una categoria di lavoratori, per la quale le nozioni anche specifiche dal punto di vista numerico o della composizione per età e quindi del numero dei pensionabili sono state desunte da indici di carattere generale e che quindi potrebbero anche non corrispondere alla situazione reale della categoria stessa. Detto questo, mi sembra vi sia un elemento molto importante da tenere in considerazione e cioè che queste percentuali valgono solo per il primo anno, mentre logicamente ci si riserva di stabilirne delle altre dopo l'esame delle risultanze del primo anno di gestione. Ho cercato, infatti di rendermi conto dei numerosi e complessi studi compiuti dagli attuari del Ministero ed ho

potuto accertare che le valutazioni del numero presumibile dei lavoratori che potranno beneficiare subito della legge sono state fatte in base a indici di carattere generale e non riferiti specificatamente al settore interessato (e ciò per mancanza di elementi, precisi, quali le singole età dei lavoratori, i periodi di lavoro in sotterraneo, ecc.), per cui trattandosi di una categoria forte di circa 50.000 unità, si possono avere delle risultanze inferiori o superiori alle previsioni fatte.

Quindi, ripeto, queste percentuali sono proposte per il primo anno, salvo poi, dopo l'esperienza acquisita nel primo anno, e dopo avere accertato quanti saranno effettivamente i lavoratori che usufruiranno dell'anticipazione della pensione, a determinare diversamente, l'entità dei contributi.

Credo di poter fare senz'altro una dichiarazione a questo riguardo, dicendo che il voto della Commissione potrebbe esprimersi in un ordine del giorno con cui si invita il Governo a tener conto fin dal prossimo anno, nel valutare le percentuali successive, della particolare situazione dei lavoratori a cielo scoperto che solo per una piccola percentuale potranno avere il diritto alla pensione anticipata.

Quindi, in questo momento preferirei insistere e pregherei la Commissione di voler accogliere l'invito del Governo ed approvare il criterio proposto, valevole per un anno a carattere sperimentale, salvo poi al termine di questo primo anno, tener conto del suggerimento da essa avanzato; il che sarà fatto in base a questa prima prova e al lume dell'esperienza concreta di quello che sarà stato, appunto, il primo anno di gestione speciale.

Certo, sono d'accordo con l'onorevole Repossi: c'è stata qualche preoccupazione di non creare precedenti in questa delicata materia. Anche perché, è chiaro, onorevoli colleghi, vi sarebbe una facile tendenza da parte di altre categorie di lavoratori ad affiancarsi a questa norma per i minatori e far presenti particolari condizioni di disagio e fatica onde chiedere anch'esse un pensionamento anticipato.

Ecco perché, nelle proposte del Governo, anche se c'è il contributo del fondo per l'adeguamento delle pensioini, vi sono altri principi che il Governo intende mantener fermi, come, ad esempio, quello della solidarietà della categoria. Altrimenti rischieremmo di dover far poi gravi norme per gruppi di individui e non per categorie professionali. Ora, anche questo ha un valore nonché un suo contenuto pratico perché, indubbiamente, noi avremmo poi la conseguenza di dover caricare di oneri più gravosi tali gruppi ristretti.

Per queste considerazioni prego la Commissione di volersi adeguare alle proposte che il Governo ha ritenuto di fare, proprio tenendo conto dei voti già espressi dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Allora mi corre l'obbligo di chiedere agli onorevoli colleghi — specialmente l'onorevole Tognoni che ha insistito sulle ben note eccezioni, sia pure con una certa adesione, oggi, allo sforzo fatto dal Governo in questa sede — se insistono o meno in termini formali sulle loro richieste, ovvero accettano il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario di Stato, che cioè il Governo sia invitato possibilmente con voto unanime della Commissione, ad esaminare alla fine del primo anno di gestione e sulla base dei risultati della gestione stessa, la possibilità di una diversa ripartizione, fra lavoratori di sotterraneo e lavoratori di superficie, in materia di contributi. Qualora la Commissione accetti questa impostazione data alla questione dall'onorevole Sottosegretario di Stato, potremmo passare senz'altro all'esame degli articoli perché, per il resto, si tratta di questioni marginali, affrontabili in sede di discussione sui vari articoli.

**TOGNONI.** Non mi rendo conto del perché non si possa rivedere il rapporto degli oneri fra i lavoratori. Se si vuole escludere una diversa percentuale di contribuzione da parte dei datori di lavoro, faccio osservare che questa era stata accettata in linea di massima quando l'onere era di un miliardo e mezzo circa; ora l'onere è ridotto a 700 milioni. D'altra parte, come faceva osservare l'onorevole Calvi, quando ci si trova di fronte a questo problema, si possono anche fare strappi alla regola! Comunque io dico questo, rivedete almeno la percentuale dei lavoratori ammessi al pensionamento anticipato. Uno che prenderà cinque anni prima la pensione, anche se deve pagare mille lire ogni mese, lo farà sempre volentieri; ma, uno che non ne avrà alcun beneficio, voi lo capite... insomma!

**BUTTÈ, Relatore.** Penso che si possa passare agli articoli e poi vedere!

**PRESIDENTE.** Comunque, per rimanere nell'argomento sollevato dalla sua parte, onorevole Tognoni, faccio notare che vi sono ragioni obiettive e niente affatto artificiose da considerare. Si è parlato prima di una diversa distribuzione degli oneri tra datori di lavoro e lavoratori: ora, a parte la rottura del sistema come impostazione generale, qui corre anche una situazione obiettiva che è questa: anche se noi fingessimo di ignorarlo, ci troviamo col settore in crisi. È il caso quindi di

domandarsi se verrebbero a trovarsi agevolati o meno i lavoratori se i datori di lavoro venissero maggiormente aggravati di oneri. Evidentemente no, perché le conseguenze le pagherebbero i lavoratori stessi con i licenziamenti o in sede di rinnovo di contratto. Il Governo non sarebbe stato indotto a trovare la soluzione, che ha proposto se non avesse tenuto presente anche questa situazione.

Pertanto vorrei pregare i colleghi di non irrigidirsi eccessivamente su questa distribuzione. D'altra parte, per quanto riguarda una diversa distribuzione nell'ambito dei lavoratori, il Governo ha fatto chiaramente presente che fra un anno sarà più concretamente possibile prendere in esame il problema in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione speciale.

È vero anche si potrebbe fin d'ora distribuire diversamente l'onere, però, nel momento in cui altri settori, mediante il Fondo adeguamento pensioni, vengono chiamati a concorrere e quindi a pagare in nome della solidarietà, non far concorrere coloro che sono più di tutti gli altri vicini al diritto potenziale di un'eventuale pensione anticipata, mi parrebbe un contrasto evidente.

Pregherei, pertanto, la Commissione di volere uscire da questa « impasse » col ricorso ad un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a far sì che al termine del primo anno di gestione il problema venga riesaminato e possibilmente risolto secondo le istanze avanzate. L'onorevole Bucciarelli Ducci, il quale si scusa di non essere in questo momento presente perché impegnato a presiedere i lavori dell'Assemblea, mi ha fatto pervenire, tramite l'onorevole Gitti, la sua adesione di massima, sia al nuovo testo sia all'ordine del giorno cui ho dianzi accennato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo predisposto dall'onorevole Relatore:

Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'articolo 9, *sub* 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purché, alla data di presentazione della domanda, si verificchino le seguenti condizioni:

1°) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;

2°) abbiano compiuto il 55° anno di età;

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

3°) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;

4°) siano cessati definitivamente dall'occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.

Un emendamento, proposto dall'onorevole Menchinelli, tende a consentire il pensionamento anticipato di coloro che siano stati per complessivi 15 anni addetti a lavori di applicazione al fronte di lavorazione delle miniere, cave e torbiere.

L'emendamento è il seguente:

« All'articolo 1, punto 3°), aggiungere le parole: o di applicazione al fronte di lavorazione delle miniere, cave e torbiere ».

BUTTE, *Relatore*. Questo emendamento riapre praticamente tutta la discussione! È chiaro, infatti, che in questo caso l'onere complessivo non sarebbe più quello previsto e si dovrebbe rivedere anche la parte relativa alla contribuzione. È un fatto che noi abbiamo inteso non già di risolvere interamente il problema del settore in oggetto, ma soltanto entro certi determinati limiti. E, dare la facoltà anche ai cavaatori di chiedere l'anticipato pensionamento significa varcare quei limiti. Sono pochi questi lavoratori, d'accordo, ma anche questo è un dato da vedere, con tutto il rispetto per i nostri colleghi che sono esperti del problema.

Vorrei far considerare che se riconosciamo come requisito per il pensionamento anticipato anche il lavoro di applicazione al fronte di lavorazione delle miniere, cave e torbiere, cadiamo ancora di più in quella incertezza di dati e oneri cui abbiamo cercato di sottrarci facendo un quadro sufficientemente preciso.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario, proprio per una questione relativa alla diversità nel tipo di lavoro. Perché, fra lavoratore di fondo in miniera e lavoratore di superficie vi è una distinzione netta, distinzione che, anche riferendomi ad alcuni cenni che sono stati fatti per quanto riguarda la legislazione internazionale in materia, trova rispondenza altresì nelle altre legislazioni straniere. Non ho risposto prima a quando è stato detto qui a proposito della C.E.C.A., ma posso dire ora che nelle diverse legislazioni dei paesi facenti parte dell'organizzazione economica europea, esistono norme speciali sul tipo di quelle che noi stiamo varando per i

nostri minatori e in esse è previsto un trattamento del tutto particolare riservato ai minatori di fondo. Quindi è questo un concetto che anche nell'ambito della C.E.C.A. non può dar luogo a difficoltà. Mentre, invece, se noi ci spostiamo da questo concetto, in quel caso andiamo a prevedere il tipo di lavoro che si definisce semplicemente « faticoso » e allora vi sarebbero altre categorie pronte ad avanzare queste rivendicazioni.

Per questo, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Menchinelli mantiene l'emendamento, lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

TOGNONI. La questione della continuità del lavoro « in Italia e all'estero », viene elusa? Nel testo della nostra proposta di legge era indicata all'articolo 2.

BUTTE, *Relatore*. Al riguardo ci si rifà alle varie convenzioni esistenti!

ZANIBELLI. Non sarei contrario ad un eventuale emendamento a questo riguardo, ma devo fare osservare che esiste già una convenzione internazionale precisa in materia.

TOGNONI. Io ritengo che sarebbe meglio aggiungere comunque l'indicazione. Volendo possiamo fare una distinzione.

PRESIDENTE. Qui la situazione si presenta in questo modo: se mettiamo al terzo punto: « siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, *in Italia e all'estero* » e non possiamo specificare ulteriormente, corriamo il rischio di causare situazioni rigide, complicando i rapporti con quei paesi coi quali non abbiamo convenzione, mentre il Governo è d'accordo che, con gli altri paesi, il problema non si pone. Quindi si potrebbe uscirne in questo modo: consacrando a verbale che è da contabilizzare anche il lavoro sotterraneo effettuato all'estero in quei paesi in cui, vigendo la convenzione, siano stati pattuiti diritti di reciprocità.

Se siamo tutti d'accordo può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale

di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere e cave, con esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e da imprese esercenti torbriere.

Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.

Un emendamento a firma dell'onorevole Menchinelli, dice:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Alla gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere e cave, con esclusione « dei lavoratori delle cave a cielo scoperto », ecc... ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, e 7, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

### ART. 3.

La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi della presente legge:

1°) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata fino a tutto il mese nel quale è compiuto il 60° anno di età:

a) una pensione calcolata secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai contributi versati o accreditati a suo favore, a qualsiasi titolo, nella predetta assicurazione in base alle relative norme escluse quelle sulla maggiorazione per differimento contenute nell'articolo 12, *sub* 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) una pensione integrativa commisurata ai contributi base che sarebbero versati per l'iscritto ove continuasse a prestare

la propria opera nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di cui alla precedente lettera a) ed il compimento del 60° anno di età, in ragione del 20 per cento del relativo importo con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, esclusa la quota di concorso dello Stato.

Ai fini del calcolo della pensione integrativa, si considera versato per il periodo predetto a favore dell'iscritto il contributo base previsto dalla tabella B, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, corrispondente alla media arrotondata per eccesso dei contributi versati per l'iscritto stesso negli ultimi tre anni di servizio;

2°) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 60° anno di età, la sola pensione integrativa di cui alla lettera b) del precedente punto 1°).

Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, verrà detratta dalla pensione integrativa dovutagli ai sensi del presente punto 2°) e fino a concorrenza del relativo importo, la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti effettuati nella assicurazione stessa durante il predetto periodo.

Con la decorrenza di cui al punto 2°) del presente articolo si procede alla liquidazione della pensione spettante a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In caso di decesso del titolare di pensione liquidata a norma della presente legge, è reversibile ai superstiti, a carico della Gestione, alle condizioni e nella misura previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria, la sola pensione integrativa, dal cui ammontare sarà detratta, a norma del precedente punto 2°), la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria dovuta ai superstiti stessi in relazione ai versamenti effettuati nella predetta assicurazione per eventuali periodi di lavoro prestato dall'iscritto tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età o la data della morte, se anteriore.

Ai fini della determinazione del diritto al trattamento minimo, la pensione integrativa si somma con la pensione di cui al punto 1°), lettera a), del presente articolo o con la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(È approvato).

## ART. 4.

La Gestione corrisponde all'iscritto la pensione e l'integrazione, di cui al comma 1°, punto 1°), dell'articolo 3, con unico certificato di pensione, provvedendo ad annotare distintamente sul certificato stesso i relativi importi.

La Gestione provvede inoltre ad erogare, con un unico certificato di pensione, unitamente alla pensione integrativa a proprio carico ai sensi del comma 1°, punto 2°) e del comma 3° dell'articolo 3, anche la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

a) all'iscritto che ha compiuto il 60° anno di età;

b) ai superstiti dell'iscritto o del pensionato aventi diritto.

Sul certificato di pensione dovranno essere annotati distintamente l'importo della pensione della assicurazione obbligatoria e quello della pensione integrativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione l'importo della pensione dell'assicurazione obbligatoria anche per la quota di pertinenza del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

## ART. 5.

Qualora il titolare della pensione liquidata a norma della presente legge si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione e della integrazione di cui al comma 1°, punto 1°) del precedente articolo 3. Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge, in età inferiore ai 60° anni, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione corrisposta al dipendente e fino a concorrenza del relativo ammontare l'intero importo della pensione e della integrazione sopra indicate e di versare detto importo all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, che l'accredita alla Gestione.

Qualora il titolare della pensione si rioccupi, prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al precedente comma, con guadagno continuativo e normale, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata

dell'occupazione, l'erogazione della pensione integrativa di cui al comma 1°, punto 1°), lettera b) dell'articolo 3 della presente legge e viene ridotta, nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la pensione di cui al comma 1°, punto 1°), lettera a) dello stesso articolo 3. Il datore di lavoro, il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge in età inferiore ai 60 anni, è tenuto a detrarre dalla retribuzione del dipendente, fino a concorrenza del relativo ammontare, l'importo della quota di riduzione della pensione sopra indicata e l'intero importo della pensione integrativa. Egli deve provvedere a versare la somma complessiva, trattenuta sulla retribuzione del dipendente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditarla alla Gestione.

Qualora il pensionato si rioccupi dopo il 60° anno di età, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre, dalla retribuzione corrisposta al dipendente, sia per la pensione dell'assicurazione obbligatoria che per quella integrativa a carico della Gestione, la quota di riduzione di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Il datore di lavoro è tenuto a versare l'importo della trattenuta stessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditare alla Gestione speciale la quota di sua spettanza.

(È approvato).

## ART. 6.

L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il titolare della pensione già liquidata, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono tenuti a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilità dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4°) dell'articolo 1.

L'Istituto ha facoltà di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente possiede i requisiti cui è condizionato dalla presente legge il diritto alla pensione e, successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.

(È approvato).

## ART. 7.

Agli effetti del disposto di cui al punto 3°) dell'articolo 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo è

comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 31 dicembre 1958.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Il Governo ha proposto il seguente testo:

#### ART. 8.

Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla copertura del restante 50 per cento degli oneri stessi, si provvede con i seguenti contributi percentuali corrisposti dai datori di lavoro di cui all'articolo 2, secondo comma, sulla retribuzione lorda imponibile dei propri dipendenti determinata ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218:

a) contributi per i dipendenti non addetti a lavori di sotterraneo;

b) contributo per i dipendenti addetti a lavori di sotterraneo.

I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori cui si riferiscono, rispettivamente in ragione di due terzi e un terzo del relativo importo.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi di cui sopra saranno stabiliti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione. Le misure dei predetti contributi, tenuto conto della esigenza di copertura del fabbisogno, saranno determinate, in ogni caso in maniera tale che l'aliquota del contributo di cui al punto b) risulti doppia di quella del contributo di cui al punto a).

Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

Per l'anno 1959, i contributi sono provvisoriamente fissati, salvo successivo conguaglio, nella seguente misura percentuale:

contributo di cui al punto a), lire 1,95;

contributo di cui al punto b), lire 3,90.

Il datore di lavoro è tenuto a versare unitamente al contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i contributi previsti nel presente articolo.

MAGLIETTA. Mi rendo perfettamente conto del motivo per cui è detto al quinto comma: « Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio ». Devo tuttavia fare osservare — e, non credo si possa comunque interpretare il mio pensiero dicendo ch'io difendo i datori di lavoro! — che questo sistema, consistente nel rinviare sempre, per carenza di nuove disposizioni allo scadere dei termini prestabiliti, a successivi conguagli, è un cattivo sistema. Pertanto sarebbe preferibile che questa espressione, questa frase, non comparisse nel testo. Voglio dire con questo che alla data del 1 gennaio il Ministero ha il preciso dovere di aver provveduto in merito. Se poi, da parte del Governo, si insiste perché venga inserita, io non ne faccio comunque una questione formale. Ma vorrei raccomandare al Governo che questo ricorso al « successivo conguaglio », venga nel limite del possibile evitato.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara d'accordo ed accetta senz'altro la raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 8 nel testo proposto dal Governo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 9, 10, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 9.

Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso degli altri requisiti previsti

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

nel predetto articolo 1 e si trovino nelle seguenti condizioni:

1°) possano far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno 5, anche se discontinui, in qualità di addetti a lavori di sotterraneo. I cinque anni di lavoro di sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

2°) siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore al 1° luglio 1958.

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1°) e 2°) sarà dimostrato attraverso l'esibizione di idonea documentazione.

(È approvato).

## ART. 10.

Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 gli iscritti che, pur non potendo far valere, per l'intero periodo di lavoro di sotterraneo richiesto dal punto 3°) dell'articolo 1, la contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7, siano in possesso dei requisiti ordinari di assicurazione e di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria e possano far valere il numero complessivo di marche speciali, applicate a norma dell'articolo 7, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963	. . . . .	144	marche settimanali
1964	. . . . .	180	» »
1965	. . . . .	216	» »
1966	. . . . .	252	» »
1967	. . . . .	288	» »
1968	. . . . .	324	» »
1969	. . . . .	360	» »
1970	. . . . .	396	» »
1971	. . . . .	432	» »
1972	. . . . .	468	» »
1973	. . . . .	504	» »
1974	. . . . .	540	» »
1975	. . . . .	576	» »
1976	. . . . .	612	» »
1977	. . . . .	648	» »
1978	. . . . .	684	» »
1979	. . . . .	720	» »
1980	. . . . .	756	» »

Per poter fruire della riduzione dei requisiti di contribuzione mediante marche speciali, ai sensi del precedente comma, l'iscritto deve esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori di

sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con i periodi coperti dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dall'articolo 1, n. 3°), della presente legge.

(È approvato).

L'articolo 11 è il seguente:

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) ... rappresentanti dei datori di lavoro;

f) ... rappresentanti dei lavoratori della categoria.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e) ed f), delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Richiamo l'attenzione della Commissione su un punto che resta ancora da precisare. Si tratta di determinare il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori della categoria chiamati a far parte del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale. Al riguardo il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

MAGLIETTA. Da parte nostra, ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, sosteniamo sempre una tesi precisa ormai ben nota, vale a dire sosteniamo il principio che la rappresentanza dei lavoratori, in casi del genere, deve essere superiore alla rappresentanza dei datori di lavoro. E però, nel caso specifico, si tratta anche, a ben vedere, di una questione di principio: in fondo, si tratta di danaro che in definitiva è danaro dei lavoratori. E quin-

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

di ci sembra del tutto legittima la nostra richiesta che la rappresentanza dei lavoratori, pur non escludendo quella degli altri, sia tale da trovarsi, diciamo così, in una posizione di maggior forza rispetto a quella degli altri. E devo anche aggiungere che, purtroppo, la realtà sta a dimostrare come i rappresentanti mandati dai singoli ministeri a far parte di questi organismi particolari, salvo eccezioni, che peraltro io non saprei indicare, votano generalmente facendo blocco con la parte padronale! Per cui, la voce dei lavoratori, in questi comitati, si trova, a nostro avviso, costretta a farsi sentire in sordina.

Il che è semplicemente assurdo.

Ora, per non spostare eccessivamente il metodo proporzionale, noi proponiamo 2 rappresentanti dei datori di lavoro e 3 dei lavoratori.

REPOSSI. Vorrei semplicemente far considerare ai colleghi che in tutti questi casi le rappresentanze sono sempre state paritetiche.

PENAZZATO. Riserverei la trattazione di questo particolare argomento della rappresentanza, proporzionale o meno, in seno ai comitati di gestione di questo genere, in sede di discussione di qualche legge assai più impegnativa. Se poi pensiamo che c'è il rischio di vederci tornare indietro il progetto di legge dall'altro ramo del Parlamento, proprio per questo problema, credo sia il caso di rinunciare per il momento ad insistere nella proposta dell'onorevole Maglietta. E comunque, non vorrei fosse interrotta ora la prassi che, in tale materia, è stata sempre seguita, della pariteticità delle rappresentanze.

FERIOLI. Propongo 2 e 2 mantenendo così la prassi costante.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che due rappresentanti per parte sono insufficienti, giacché quando il Ministro del lavoro provvedere alla nomina di essi se qualche volta è difficile trovare d'accordo i datori di lavoro ancora più difficile è trovare d'accordo i lavoratori, data la pluralità dei sindacati. Riterrei, pertanto, più opportuno stabilire tre rappresentanti per parte.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha fissato nessuna cifra, però sostiene il principio della parità delle rappresentanze, in quanto che tale principio è stato sempre attuato in tutte le commissioni di questo genere. Ritieni, inoltre, che difficoltà non si potranno verificare perché questo comitato dovrà esaminare dei risultati di gestione, dati talmente obiettivi, quindi, che non crede si possano verificare posizioni di divergenza.

Per questo ritiene che non si debba modificare il principio paritetico sinora seguito.

MAGLIETTA. Insisto facendo presente che si tratta di una proposta, non di un emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, per divisione, la proposta Maglietta:

« e) due rappresentanti dei datori di lavoro;  
(È approvato).

f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'intero articolo 11 nel testo di cui ho dato testé lettura completato secondo la proposta Maglietta già approvata.

(È approvato).

Do lettura dei restanti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 12.

Spetta al Comitato:

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5°) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6°) dare parere sulla misura dei contributi.

(È approvato).

## ART. 13.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio della gestione, facendo risultare le attività e le passività, nonché i proventi e le spese.

In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accer-



## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

dita alla Gestione gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie della stessa, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione.

*(È approvato).*

## ART. 14.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

*(È approvato).*

## ART. 15.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non in contrasto con le disposizioni della legge stessa, tutte le norme sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti comprese quelle sulla prescrizione dei contributi e delle prestazioni e sui termini per i procedimenti amministrativi e giudiziari.

I contributi e le prestazioni previste dalla presente legge sono assimilati a tutti gli effetti ai contributi ed alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria.

I proventi delle pene pecuniarie per le trasgressioni alla presente legge sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita alla Gestione.

*(È approvato).*

Metto in votazione il titolo del testo modificato:

« Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere ».

*(È approvato).*

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bucciarelli Ducci e Tognoni:

« La XIII Commissione della Camera, approvando il testo unificato delle proposte di legge nn. 350 e 363,

invita il Governo

ad esaminare la possibilità, al termine del primo anno di gestione, di effettuare una diversa ripartizione tra lavoratori di sotterraneo e lavoratori di superficie dei contributi da loro dovuti sulla base dei risultati della gestione stessa ».

Il Governo ha dichiarato di accettare questo ordine del giorno come raccomandazione.

La pongo in votazione.

*(È approvato).*

GITTI. Sono stato pregato dall'onorevole Bucciarelli Ducci, che è stato il primo presentatore della proposta di legge che abbiamo testé esaminato e che in questo momento è impossibilitato a partecipare alla nostra riunione perché chiamato a presiedere l'Assemblea, di portare la sua adesione e di sottolineare anche, soprattutto per l'articolo 8, quello che è stato lo sforzo compiuto dal Governo onde trovare una soluzione che tenesse conto delle necessità della categoria alla quale il provvedimento si rivolge.

TOGNONI. Approvando il presente provvedimento, abbiamo adempiuto ad un voto che la Camera aveva espresso fino dalla passata legislatura quando, discutendosi delle leggi minerarie, approvava un ordine del giorno presentato dalla mia parte ed anche dall'onorevole Sabatini, che invitava, se pure in maniera meno esplicita, il Governo a provvedere alla riduzione della età pensionabile ed alla riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere.

Riteniamo, nel concludere questa dichiarazione di voto, che, tenendo conto della attesa per questa legge in tutti gli ambienti minerari, tutti insieme ci si adopererà, sia noi della opposizione, sia i membri della maggioranza, perché il Senato, prima delle vacanze estive approvi il provvedimento. Ciò anche perché, intorno a questa legge vi è una larga convergenza e perché non credo che essa sia passibile di modificazioni. Assegnata in sede legislativa alla corrispondente Commissione del Senato, potrà certamente essere approvata nel giro di una seduta.

BETTOLI. Votiamo a favore del provvedimento testé esaminato, che diminuisce la età pensionabile sia pure per una categoria che lavora in condizioni tremende, anche perché vi è, in questo momento il tentativo generale di elevare i limiti di età pensionabile.

In questo momento, quindi, una legge che diminuisce l'età pensionabile sia pure per una categoria, è un elemento positivo, per noi.

Riteniamo che il presente provvedimento corrisponda non soltanto a esigenze di carattere nazionale ma anche di adeguamento della legislazione del settore a quelle che sono le condizioni internazionali.

Non possiamo, però, rammaricarci della esclusione dal beneficio dei cavaatori, i quali sono stati chiamati a rispondere con la loro

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

solidarietà nei confronti dei minatori e noi troveremo questa generosa e disgraziata categoria pronta forse più di tante altre categorie, a sacrificarsi, perché più grave è la fatica fisica e morale, più grande è la solidarietà che troviamo nell'ambito dei lavoratori.

Non possiamo, però, limitarci solo ad una espressione di rammarico; penso che la Commissione, nel votare il presente provvedimento debba prendere impegno nei confronti dei cavafori, di esaminare il loro problema: dobbiamo giungere ad un provvedimento analogo al presente, oppure dobbiamo trovare il modo di diminuire la loro fatica, di alleviare il peso del lavoro, dire alle imprese che bisogna, nel più breve tempo possibile, giungere a creare le condizioni perché nelle cave si lavori in maniera umana, in maniera sopportabile. Abbiamo la documentazione di quello che sta avvenendo nelle cave italiane dove si compie un lavoro inumano.

La questione dei cavafori ed affini avrebbe potuto trovare una soluzione se, per non intralciare l'approvazione della legge per i minatori, noi non avessimo dovuto evitarne il rinvio a dopo le ferie, ma è chiaro che essa rimane viva nel nostro animo e nel nostro desiderio di farla giungere a una soluzione.

BUTTÈ, *Relatore*. Io penso che la legge che stiamo per approvare abbia, come già ho avuto occasione di dire, un carattere sperimentale, come tutte le leggi, del resto, che attendano ad un settore estremamente complesso. E, la collaborazione che tutti hanno prestato, a cominciare dal Governo e, diciamo pure, da parte anche dell'opposizione — che non può avere, da questo testo di legge, piena soddisfazione, in quanto, è evidente che essa tende, più che considerare le situazioni oggettive, a considerare posizioni che spesso sono ideali! — è stata una collaborazione fattiva.

Debbo, poi, sottolineare che la legge che stiamo per votare è una legge auspicata anche a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, dopo vari sopralluoghi e visite in ogni dove e, quindi, rientra anche in questo quadro.

Resta inteso che il problema dei cavafori è sempre aperto. Io mi associo alle considerazioni che al riguardo sono state qui fatte e mi auguro che, sempre per quell'impulso che potrà derivare dalle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, si arrivi in futuro ad un completo coordinamento che investa non solo questo, ma tutti i settori del lavoro. Noi abbiamo costruito un arco di un ponte che ci dovrà portare lontano. Accon-

tentiamoci, per ora, di questo primo passo e votiamo con serena coscienza, certi di aver compiuto il nostro dovere verso una categoria quanto mai meritevole e che ancor oggi rappresenta uno degli aspetti più opprimenti del lavoro umano.

ZANIBELLI. Vorrei più che altro ringraziare il relatore, onorevole Buttè, il quale è riuscito a ricavare da due proposte di legge che sembravano irriducibilmente contrastanti, un interessante e quanto mai valido testo di legge. Sono convinto che, proprio per questo, nessuno dei colleghi membri di questa Commissione lavoro si asterrà dal condividere con me il sincero plauso che rivolgo al relatore.

PRESIDENTE. Il Presidente si associa a nome della Commissione.

ZANIBELLI. La soluzione è stata possibile perché si è manifestata, nell'ambito della nostra Commissione una solidarietà di carattere collettivo. E, il precedente richiamo alla partecipazione della collettività attraverso il Fondo di adeguamento pensioni indubbiamente merita di essere sottolineato, e per valore e per portata di natura sociale. Non sta a me dire se questo può essere o meno un precedente per il futuro. Certo, ci si adegua alle situazioni, ed è giusto che lo Stato, la collettività, intervenga oggi per riconoscere il diritto ad una pensione adeguata, e quindi anche per darla in anticipo, a chi lavora in condizioni di particolare disagio.

In questo senso rinnovo un plauso all'onorevole relatore e lo estendo a tutta la Commissione!

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge e del testo unificato delle proposte di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione » *(Modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (784-B)*:

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

---

**III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959**

---

e del testo unificato delle proposte di legge:

BUCCIARELLI DUCCI ed altri e TOGNONI ed altri: « Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (350-363):

Presenti e votanti . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armaroli, Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Calvi, Cerreti Giulio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte,

Delle Fave, Donat-Cattin, Ferioli, Foa, Gitti, Lattanzio, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Menchinelli, Novella, Penazzato, Pezzino, Pugliese, Repossi, Romagnoli, Sabatini, Santi, Savoldi, Scalia Vito, Scarpa, Spadazzi, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

*Sono in congedo:*

Chiarolanza e Vigorelli.

**La seduta termina alle 11.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI